

Anno XXII Supplemento al n° 5 15 Marzo 2015

1) Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015.

La legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 118 a 124, legge 23 dicembre 2014, n. 190) nell'intento di promuovere la stabile occupazione ha introdotto una nuova forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro, e ciò in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza nel corso del 2015.

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati compresi i datori di lavoro agricoli; è esclusa la pubblica amministrazione, sono ricompresi viceversa gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale; importante è notare come ai fini del diritto all'esonero, non ha rilevanza, in capo al datore, la qualifica di imprenditore in sostanza lo sgravio contributivo si applica quindi soggetti anche ai soggetti non imprenditori quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

Il beneficio non può essere accordato nell'ambito dei contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, già beneficiati da aliquote ordinarie di favore. L'esonero spetta qualora nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso altri datori di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

Onde evitare poi artifici e raggiri, in ordine ai presupposti per l'applicazione del beneficio, la legge ha escluso l'esonero quando nell'ambito dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore oggetto della nuova assunzione nel 2015 abbia intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., o comunque facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Secondo la circolare INPS l'esonero contributivo si applica anche al rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) di personale con qualifica dirigenziale, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001 e anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Il beneficio è riconosciuto anche se in precedenza (anno 2014) il lavoratore era assunto con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato; è valevole anche per i rapporti a part-time e nei casi di lavoro ripartito (*job sharing*) ovviamente a tempo indeterminato, coerentemente il beneficio non è riconosciuto per la stipula di un nuovo contratto di lavoro intermittente decorrente dal 2015.

Regole diverse per il settore agricolo; l'esonero contributivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato (sempre esclusi i contratti di apprendistato) dei lavoratori agricoli che non siano stati occupati nel corso dell'anno 2014:

- A)** in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) presso un datore di lavoro agricolo;
- B)** con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
- C)** quando i lavoratori interessati non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2014, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo, per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate.

Per godere dello sgravio contributivo, la nuova assunzione di un operaio agricolo deve essere realizzata nel rispetto:

- 1)** dei principi previsti dalla legge n. 92/2012;
- 2)** della regolarità della posizione contributiva e del rispetto datoriale delle regole inerenti il contratto collettivo di lavoro, in tutte le articolazioni anche territoriali; l'incentivo all'assunzione non spetta quando l'assunzione costituisce adempimento di un obbligo nascente, in capo al datore, da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.

Per il settore agricolo l'esonero contributivo è attribuito con una forte limitazione delle risorse e regolato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.

Queste le risorse finanziarie a disposizione degli agricoltori:

- A)** 2 milioni di euro, per l'anno 2015;
- B)** 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
- C)** 11 milioni di euro, per l'anno 2018;
- D)** 2 milioni di euro, per l'anno 2019. Esaurito il budget finanziario l' INPS non prenderà in carico le assunzioni beneficate e fornirà alle aziende immediata comunicazione.

La circolare chiarisce poi che gli sgravi contributivi della legge di stabilità non si applicano ai rapporti di lavoro con dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo.

La misura dell'esonero che è pari all'insieme dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, non comprende le aliquote contributive afferenti i premi e contributi INAIL ed è pari annualmente (come limite massimo) ad euro 8.060,00.

La norma prevede, e la circolare INPS conferma, che il lavoratore sia comunque garantito sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, continuano cioè ad applicarsi ai lavoratori tutti gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il rispettivo datore di lavoro.

Il beneficio è proprio delle nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

La circolare INPS, relativamente alla natura dello sgravio, che è tipicamente di incentivo all'occupazione, ritiene che la fattispecie non sia inquadrabile tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (aiuti concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

La circolare INPS bene chiarisce che non può essere riconosciuto l'esonero contributivo, di cui si tratta, al datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi, nonché per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato; nemmeno lo sgravio è previsto per il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, (ex art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990) assuma, a tempo indeterminato, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, i lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.

Lo sgravio si applica alle assunzioni dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 3, della legge n. 68/1999.

Lo sgravio non si applica in ogni caso quando il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato (previsto dalla Legge di stabilità 2015) con lo stesso datore di lavoro che assume.

L'esonero contributivo triennale in parola non è cumulabile con *“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”*; la circolare INPS chiarisce che lo sgravio non si cumula quando il rapporto è relativo all'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno *ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree* (art. 4 legge n. 92/2012).

L'esonero contributivo dal 2015 si può invece cumulare con:

- a)** l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili (art. 13 legge n. 68/1999);

- b)** l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori (euro 5.000,00) si ricorda che la fruizione di questo particolare incentivo è subordinata cd. *"de minimis"* e non si può avere quando l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo (4, comma 12, lettera a, legge n. 92/2012);
- c)** l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi (art. 2, comma 10-*bis*, della Legge n. 92/2012) con le stesse limitazioni innanzi citate;
- d)** l'incentivo del "Programma Garanzia Giovani";
- e)** l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
- f)** l'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età (d.l. n. 76/2013), pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00, è cumulabile in misura limitata;
- g)** cumulabile parzialmente anche l'incentivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (legge n. 223/1991) così come nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Come si accennava innanzi lo sgravio contributivo introdotto è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; questo non si estende viceversa ai

- 1)** i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- 2)** il contributo per il "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c.;
- 3)** il contributo ai fondi di cui all'art. 3 legge n. 92/2012.

L'esonero non può in ogni caso essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua.

Per i rapporti part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della soglia va rapportata alla durata effettiva dell'orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria; analogamente per i contratti di lavoro ripartito.

Per il concreto adeguamento delle buste paga la soglia di esonero contributivo è su base mensile pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, e di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno.

La circolare INPS sul punto chiarisce comunque che la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare sempre oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, pur nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.

La circolare INPS chiarisce poi che sono aboliti gli incentivi previsti all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, (per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo). Con messaggio n.1144/2015 l'INPS ha fornito, successivamente alla emanazione della circolare in commento, le istruzioni tecniche per la concreta applicazione dell'esonero contributivo in parola.

Si rammenta che per i datori di lavoro agricolo il beneficio contributivo è riconosciuto, per l'anno 2015, fino alla capienza delle risorse finanziarie stanziata e pari a 2 milioni di euro. I datori di lavoro dell'agricoltura onde poter accedere al beneficio hanno l'onere di presentare istanza telematica; le aziende infatti hanno a loro disposizione, all'interno del *"Cassetto previdenziale aziende agricole"* sezione *"Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione"*, il modello *"ASSUNZIONE OTI 2015"*, utilizzando il quale potranno "prenotare" le risorse e comunicare poi l'avvenuta assunzione del lavoratore; in pratica la procedura si articola in:

- l'azienda agricola datrice di lavoro prenota lo sgravio contributivo, compilando la prima sezione del modello INPS innanzi citato;
- l'INPS ha l'onere di comunicare, al datore di lavoro che ha prenotato lo sgravio, la disponibilità finanziaria residua entro tre giorni dall'invio dell'istanza;
- a questo punto il datore di lavoro procede alla assunzione del lavoratore; la procedura prevede quindi che entro

quattordici giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell'INPS, della comunicazione positiva di prenotazione dello sgravio, il datore di lavoro deve comunicare all'INPS medesimo, attraverso la compilazione della seconda sezione del modulo di domanda, l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato; da notare che tale termine è considerato dall'Istituto avente carattere perentorio comportando l'inosservanza la decadenza della prenotazione dello sgravio;

- l'INPS verifica quindi il possesso dei requisiti di legge per il diritto all'esonero attribuendo al datore di lavoro interessato il codice di autorizzazione (C.A.) **"E5"** consultabile, da parte dell'azienda agricola, nella sezione *"Dati Azienda"* del Cassetto previdenziale Aziende agricole (funzionalità *"Codice autorizzazione"*).

Non è ancora finita: l'azienda autorizzata per poter fruire del beneficio contributivo dovrà, indicare nella dichiarazione trimestrale (DMAG) i codici: **"Y"** nel campo *"Tipo Retribuzione"* e **"E5"** nel campo *"CODAGIO"*; il messaggio in commento precisa altresì che le modalità di compilazione del flusso DMAG come innanzi precisato sarà messo a disposizione degli utenti a partire dalla denuncia DMAG relativo al I trimestre 2015.

Non è chiaro se la procedura di cui sopra si possa riferire alle assunzioni già poste in essere; ad onore del vero la norma di legge è chiara: lo sgravio è concesso alle assunzioni a tempo indeterminato con effetto dal primo gennaio e fino al 31 dicembre 2015, ma non altrettanto chiaro è il messaggio INPS, urge chiarimento! Il messaggio dispone altresì le modalità di assunzione per i settori non agricoli, al riguardo si precisa che per le assunzioni di personale avente la qualifica impiegatizia (quadri, impiegati e dirigenti) si applicano le procedure stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti.

(M. Mazzanti)

2) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli-Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola.

Si informano i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa** è a disposizione degli interessati per la prossima presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo p.v.**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi sia alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, sia all'Ufficio di Villanova di Castenaso, Via Tosarelli, 155 presso la sede di Confagricoltura Bologna o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zionali:

Bazzano - Via Calzolaro, 22 tel. 051830049

S. Giorgio di Piano - Via Libertà 95 tel. 051893690

S. Giovanni in Persiceto - P.zza del Popolo 6 tel. 051827371

Imola - Via Gronchi, 124 tel. 054223135

Sasso Marconi - Via Kennedy 5 c/o Consorzio Agrario

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con la carta di identità valida ed il codice IBAN del conto corrente bancario o postale necessari per la domanda di disoccupazione.

(R. Donati)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	